



REGIONE LAZIO PROVINCIA DI RIETI
COMUNE DI POGGIO BUSTONE

DECORATO AL VALOR MILITARE

C.A.P. 02018

Tel. 0746/689901 - 689913

Cod. Fis. Part. IVA 00108830571

E-mail: edilizia@comune.poggiobustone.ri.it Fax 0746/688252

V° Settore Edilizia Privata e Manutenzioni

Prot. n. 0116

Poggio Bustone 08/01/2020

DETERMINAZIONE N° 07-2020

DEL 08.01.2020

AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

RICHIEDENTE:

DAVIDE MILARDI

(RESPONSABILE DI AREA TECNICA DEL COMUNE DI POGGIO BUSTONE)

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO “EX MATTATOIO” DA DESTINARSI A GARAGE AUTOVETTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO BUSTONE.

DETERMINAZIONE N° 07/2020
DEL 08.01.2020
AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, dal **Dott. Ing. Davide Milardi** in qualità di Responsabile di Area Tecnica del Comune di Poggio Bustone in data 15/10/2019, avente prot. 6845, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa alla **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO "EX MATTATOIO" DA DESTINARSI A GARAGE AUTOVETTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO BUSTONE**, ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al Foglio n° 4 p.lla 715,

- in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 22/05/1985 imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "....."del D. L.gs 42/2004,
- in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA LA Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98,

e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

CONSIDERATO che l’intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell’art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l’istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

CONSIDERATO che l’Ufficio, ai sensi dell’art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l’accertamento di conformità dell’intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data **15.11.2019**, con prot. n° **7182** del **29.10.2019**, dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 146 co. 9 del D. L.gs 42/2004 nonché dell’art. 11 del DPR 31/2017, decorsi 20 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l’Ufficio deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

RILEVATO che “**IN MERITO AL PROGETTO ORIGINARIO NON SUSSISTONO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39**”;

D E T E R M I N A

Ai sensi **dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004**, sono autorizzate, sotto l’aspetto paesaggistico, le opere relative alla **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO “EX MATTATOIO” DA DESTINARSI A GARAGE AUTOVETTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO BUSTONE**, ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al Foglio n° 4 p.lla 715, consistenti nella:

DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DENOMINATO “EX MATTATOIO” E LA SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO IMMOBILE, DA DESTINARSI A GARAGE PER AUTOVETTURE PUBBLICHE, SENZA MODIFICARE IL VOLUME, LA SAGOMA ED I PROSPETTI PREESISTENTI.

IL NUOVO EDIFICIO AVRÀ UNA STRUTTURA PORTANTE CON TELAI E PARETI DI C.A., TAMPONATURE IN BLOCCHI TIPO POROTON E FINITURA ESTERNA IN INTONACO A CALCE TINTEGGIATO. IL MANTO DI COPERTURA SARÀ REALIZZATO MEDIANTE L’UTILIZZO DI TEGOLE IN LATERIZIO DI TIPO PORTOGHESE

ed alle seguenti condizioni speciali volte alla migliore integrazione del manufatto all'ambiente circostante:

TINTEGGIATURA DELLE PARETI MEDIANTE L'UTILIZZO DI TONALITÀ TENUI, NON CONTRASTANTI CON I COLORI PREVALENTI DEL LUOGO, UTILIZZANDO PIGMENTI NATURALI NELLA GAMMA DELLE TERRE, TINTEGGIATURA DELLE PARTI METALLICHE CON COLORITURE NATURALI DEL FERRO

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e della L. R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. L.gs 42/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Poggio Bustone, lì 08.01.2020

IL TECNICO ISTRUTTORE

(Dott. Arch. Franco Brizi)



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Ing. Davide Milardi)

